

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

CORTE DI GIUSTIZIA

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA CORTE,

visto il Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992,

visto l'articolo 188, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 55 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 160, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto l'articolo 157, paragrafo 5, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ed agli adattamenti dei Trattati sui quali è fondata l'Unione europea,

considerando che alla luce dell'esperienza occorre modificare alcune disposizioni del regolamento di procedura;

considerando che, dopo l'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, sono necessari taluni adeguamenti del regolamento di procedura;

con l'approvazione unanime del Consiglio in data 17 febbraio 1997,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo primo

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee adottato il 19 giugno 1991 (GU n. L 176 del 4. 7. 1991, pag. 1, con rettifica pubblicata nella GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 117), come

modificato il 21 febbraio 1995 (GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 61), è modificato come segue:

1. all'articolo 26, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«§ 2

Se, convocata la Corte, risulta che il quorum di cui agli articoli 15 dello Statuto CE, 18 dello Statuto CECA e 15 dello Statuto CEEA non è raggiunto, il presidente rinvia la seduta fino a che non sia raggiunto detto quorum.

§ 3

Se, in una delle sezioni, il quorum di cui agli articoli 15 dello Statuto CE, 18 dello Statuto CECA e 15 dello Statuto CEEA non è raggiunto, il presidente della sezione ne informa il presidente della Corte che designa un altro giudice per completare la sezione.»;

2. all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«§ 1

Le lingue processuali sono il danese, il finlandese, il francese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italiano, l'olandese, il portoghese, lo spagnolo, lo svedese e il tedesco.»;

3. all'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«§ 2

La lingua processuale è scelta dal ricorrente, salve le disposizioni che seguono:

- a) se il convenuto è uno Stato membro o una persona fisica o giuridica appartenente ad uno Stato membro, la lingua processuale è quella

ufficiale di tale Stato; in caso di pluralità di lingue ufficiali il ricorrente ha facoltà di scegliere quella che preferisce;

- b) su richiesta congiunta delle parti, può essere autorizzato l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo;
- c) su richiesta di una parte, sentiti l'altra parte e l'avvocato generale, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto alle lettere a) e b), l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale.

Nelle ipotesi contemplate dall'articolo 103 del presente regolamento, la lingua ufficiale è quella del giudice nazionale che rinvia alla Corte. Su richiesta debitamente motivata di una delle parti della causa principale, sentiti l'altra parte della causa principale e l'avvocato generale, può essere autorizzato l'uso di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo nel corso della fase orale.

Il presidente può decidere in merito alle richieste suindicate; egli può, e, allorché vuole dare seguito alla richiesta senza l'accordo di tutte le parti, deve, deferire la richiesta alla Corte».

4. all'articolo 43, va aggiunta la frase seguente: «Il presidente può deferire tali questioni alla Corte.»;
5. all'articolo 69, paragrafo 5, primo comma, prima frase, dopo le parole «se l'altra parte conclude in tal senso», vanno inserite le parole «nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti».

Nella versione in lingua inglese del regolamento, l'articolo 69, paragrafo 5, terzo comma, è sostituito dal testo seguente: «if costs are not applied for, the parties shall bear their own costs.»;

6. all'articolo 81, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«§ 1

Quando un termine per l'impugnazione di un atto di un'istituzione decorre dalla pubblicazione dell'atto, tale termine dev'essere calcolato, ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell'atto nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»;

7. all'articolo 92, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«§ 2

La Corte può, in qualsiasi momento, rilevare d'ufficio l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico o dichiarare, sentite le parti, che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire; la decisione è adottata nelle forme previste dall'articolo 91, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.»;

8. all'articolo 94, paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla frase seguente: «La Corte può decidere di aprire la fase orale sulla domanda.»;
9. all'articolo 107, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Se la domanda di parere previo prevista dall'articolo 228 del Trattato CE è presentata dal Consiglio, essa va notificata alla Commissione e al Parlamento europeo. Se la domanda è presentata dalla Commissione, essa va notificata al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri. Se la domanda è presentata da uno degli Stati membri, essa va notificata al Consiglio, alla Commissione, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.»;

10. all'articolo 108, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«§ 3

Il parere, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno preso parte alla deliberazione e dal cancelliere, è notificato al Consiglio, alla Commissione, al Parlamento europeo e agli Stati membri.»;

11. l'articolo 123 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 123

L'istanza d'intervento proposta alla Corte in un giudizio d'impugnazione deve essere depositata prima della scadenza del termine di un mese a decorrere dalla pubblicazione di cui all'articolo 16, paragrafo 6.».

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 29, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 marzo 1997.